

**Deliberazione di Giunta Comunale
n. 296 del 09-08-2018**

OGGETTO: PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA MOSTRA TEMPORANEA "MUSEO DEL SINTETIZZATORE MARCHIGIANO", IN PROGRAMMA A MACERATA NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di Agosto in Macerata e nella Sala riunioni Palazzo Conventati, alle ore 09:00.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

		Presente	Assente
CARANCINI ROMANO	SINDACO	X	
MONTEVERDE STEFANIA	VICE SINDACO	X	
CALDARELLI MARCO	ASSESSORE		X
CANESIN ALFERIO	ASSESSORE		X
CASONI PAOLA	ASSESSORE	X	
CURZI FEDERICA	ASSESSORE	X	
IESARI MARIO	ASSESSORE	X	
MARCOLINI MARIKA	ASSESSORE	X	
RICOTTA NARCISO	ASSESSORE		X

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO.

Assume la presidenza SINDACO ROMANO CARANCINI che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta pervenuta in data 19/07/2018 (prot. n. 57963/A) con la quale Paolo Bragaglia, in qualità di Presidente dell'Associazione Culturale Acusmatiq MATME con sede a Macerata in corso Cairoli n. 35, chiede al Comune di Macerata la concessione del Patrocinio della Città di Macerata e di un contributo economico per lo svolgimento dell'iniziativa denominata "Museo del Sintetizzatore Marchigiano" (e Italiano), che si realizzerà da sabato 20 ottobre a sabato 3 novembre a Macerata;

Considerato che il progetto di esposizione temporanea "Museo del Synth Marchigiano" presentato dall'Associazione Acusmatiq MATME – la quale ha tra i fondatori musicisti, ricercatori, collezionisti e produttori musicali, e all'attivo numerose edizioni di successo dell'omonimo festival di musica elettronica – vuole contribuire alla divulgazione di alcuni tra i prodotti marchigiani più famosi al mondo: gli strumenti musicali elettronici "made in Marche", perseguendo anche l'obiettivo di dare importanza a questa arte che rende le Marche prima regione italiana per PIL relativamente al settore musicale, e che ha permesso a questi strumenti musicali di firmare brani storici e di raggiungere i palchi di tutto il mondo, dando lustro alla regione sotto un profilo culturale e imprenditoriale;

Considerato che l'iniziativa si articola in 4 macro azioni:

- mostra interattiva e multimediale all'interno dello spazio della Galleria Antichi Forni da sabato 20 ottobre a sabato 3 novembre;
- eventi musicali nei tre weekend, uno all'apertura del 20 ottobre, uno alla chiusura del 3 novembre, e una festa diffusa il 27 ottobre, in collaborazione con i locali di Macerata, con un percorso a tappe orarie di concerti, dj set e jam session;
- incontri formativi e conferenze, in collaborazione con l'UniMC e l'UnivPM, con workshop per musicisti e sound designer e laboratorio di autoproduzione di strumenti elettronici;
- catalogo fotografico e descrittivo che sia la prima pubblicazione monografica sul tema;

Considerato inoltre che la musica è il linguaggio artistico che per eccellenza si presta quale strumento comunicativo trasversale e di incontro tra generazioni, e che l'Amministrazione Comunale ha sempre attivato e sostenuto iniziative volte a favorire l'espressività, l'aggregazione e la cultura attraverso la musica e l'arte;

Ritenuto importante per il Comune di Macerata e per l'Assessorato alle Politiche Giovanili sostenere la prima edizione dell'iniziativa per la potenziale ricaduta positiva sul tessuto cittadino, in termini culturali, partecipativi e di connessione intergenerazionale, e in termini promozionali della città di Macerata verso l'esterno;

Atteso dover concedere il patrocinio alla suddetta iniziativa, autorizzando all'uso del logo ufficiale del Comune sul materiale divulgativo, in quanto in linea con gli obiettivi e le finalità dell'amministrazione comunale di favorire lo sviluppo culturale;

Vista la disponibilità degli spazi della Galleria Antichi Forni per i giorni richiesti dall'Associazione Acusmatiq MATME, dal 18 ottobre al 5 novembre, con un costo giornaliero di € 15,50 più IVA (22%) per un totale di € 359,29;

Ritenuto di dover concorrere alle spese relative alla realizzazione del progetto con un contributo economico pari a € 3.000,00;

Richiamati, in relazione agli aspetti economici e finanziari di tali rapporti di collaborazione, i seguenti riferimenti normativi e giurisprudenziali:

- art. 6, comma 9, del D.L. n.78/2010 (convertito in L. 122/2010);
- parere della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia) nell'adunanza del 20/12/2010 che ha chiarito l'applicazione del divieto ex art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010): *"omissis...Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così*

da promuoverne l'immagine. Non si configura invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla sorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, ecc... In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di una attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento...omissis”;

Precisato inoltre che, per quel che concerne l'erogazione finanziaria, sotto forma di vantaggio economico, che il Comune intende erogare per il sostegno delle attività previste dal presente atto, la Corte dei Conti, ha chiarito che esso è ammissibile, se non rientrante nelle “spese per sponsorizzazioni” precluse ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 “in coerenza con la ratio di riduzione a carico delle Amministrazioni”. Su tale aspetto “ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l’entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.” Dunque “lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in forma sussidiaria” non è configurabile come spese di sponsorizzazione”;

Visti gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

Accertato che, ai sensi dell’art. 183 c.8 D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Visto il regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, art. 12 L. 241/1990, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 27.11.1992;

Dato atto che l’obbligazione scaturente dal seguente atto verrà a scadenza interamente in data 31/12/2018 e pertanto va imputata all’esercizio 2018;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Servizio Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs n.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale con attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs n.267/2000;

Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. n.267/2000;

Stabilito per il carattere d’urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della facoltà prevista dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare la concessione del patrocinio all'Associazione Acusmatiq MATME per l'iniziativa "Museo del Synth Marchigiano", in programma dal 20 ottobre al 3 novembre 2018 nel centro storico di Macerata, in particolare negli spazi della Galleria Antichi Forni.
2. Di approvare la concessione di uso gratuito della Galleria Antichi Forni all'Associazione Acusmatiq MATME dal 18 ottobre al 5 novembre, con un beneficio giornaliero di € 15,50 più IVA (22%) per un totale di € 359,29.
3. Di concedere un contributo economico di € 3.000,00 all'Associazione Acusmatiq MATME per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto, per quanto espresso in premessa.
4. Di far fronte alla spesa di € 3.000,00, da imputare al Capitolo 1.409.017 azione 2520.
5. Di dare atto che alla liquidazione del contributo all'Associazione Acusmatiq MATME, pari a € 3.000,00, si provvederà dietro presentazione di adeguata rendicontazione delle spese sostenute.
6. Di dare atto che il provvedimento ricade negli obblighi di pubblicazione, a cura del Servizio proponente, a norma e con le modalità degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, che costituiscono condizione legale di efficacia del provvedimento stesso.
7. Di dare atto che, ai sensi dall'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
8. Di dare atto che il provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
9. Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile previa ulteriore votazione unanime e palese.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROMANO CARANCINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.